

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pozzolana sita in località "La Villa" nel territorio del Comune di Cisterna di Latina (LT) a favore della Società Scavilana a r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

VISTA l'istanza 19 febbraio 2002, della Società Scavilana a r.l. con sede in Cisterna di Latina (LT), Via Provinciale per Latina 33, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di pozzolana in località "La Villa" nel territorio del Cisterna di Latina (LT), su terreni di cui la ditta ha piena disponibilità (atto di vendita Notaio Claudio Maciariello repertorio n.5.390 raccolta n. 991 del 19 maggio 1993), per una superficie complessiva di Ha 11.60.00 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 15 della L.R. 5.5.1993, n. 27 ed all'art. 7 della L.R. n. 17/2004 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli artt. 30 e 31, che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova nelle more di adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18 nov. 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998, che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica n. 147 del 25/06/2007 rilasciato dal Comune di Cisterna di Latina (LT) , dal quale risulta che le aree interessate dall'intervento sono destinate a Zona Agricola, ed il successivo certificato prot. n. 5932 del 25/02/2008 che attesta che le suddette aree non sono state percorse da incendi;

VISTA la nota prot. 37969 del 5/12/2006 , a firma del Dirigente del Settore Gestione Urbana del Comune di Cisterna di Latina(LT) con la quale si conferma il proprio parere favorevole con prescrizioni, già espresso in data 9/08/2005 prot. n. 27416;

VISTA la nota n. 9696 dell'11 ottobre 2002 del Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Latina, dalla quale risulta che l'area in questione non è ricoperta da boschi né olivetata, non è stata percorsa da incendi e non è sottoposta a vincolo idrogeologico;

VISTA la pronuncia di Verifica ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.P.R. 12 aprile 1996 espressa dalla Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile Area Valutazione di Impatto e Danno Ambientale con nota prot. n. 24993 del 17 febbraio 2003, che esclude l'opera dal procedimento di V.I.A., per decorrenza dei termini;

VISTA la nota n. 13831 del 17/09/2003 del Ministero per i Beni E le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, che autorizza l'opera, essendo risultati negativi i sondaggi effettuati sul posto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica con nota n. 127472/05 del 13/01/2006;

TENUTO CONTO della relazione della Direzione Regionale Attività Produttive della Regione Lazio del 19 giugno 2003, che aggiorna l'importo di garanzia fidejussoria, prevista dal Comune nello schema di convenzione, stabilendo un deposito cauzionale di Euro 163.875, per ognuno dei tre lotti in cui è suddiviso il piano di coltivazione, a garantire le opere di ripristino ambientale dell'area di cava;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 17/2004 sussiste, nel caso, un preminente interesse socio economico sovra-comunale all'apertura della nuova cava, espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale con relazione con relazione in data 19 giugno 2003 confermata dalla C.R.C. nella seduta del 20 giugno 2003;

CONSIDERATO che l'istanza della Società Scavilana a r.l., con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le attività estrattive nella seduta n. 14 del 20 giugno 2003;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 5 dicembre 2006 presso l'Assessorato Regionale Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. C1127 del 28 maggio 2008 assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi ed al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di pozzolana in località "La Villa" nel territorio del Comune di Cisterna di Latina (LT);

VISTO il parere vincolante espresso della V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli nella seduta del 15/12/2008;

VISTO il parere vincolante espresso della X Commissione Consiliare permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del 20/10/2008;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1 – La Soc. Scavilana a r.l., con sede in Cisterna di Latina, Via Provinciale per Latina, 33, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni SETTE la cava di pozzolana in località "La Villa" nel territorio del Comune di Cisterna di Latina (LT), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio n.1, partt. 521p, 524p, 526p,527p) per una superficie di Ha.11.60.00 circa.

2 – Prima di iniziare i lavori la Soc. Scavilana a r.l., è tenuta a:

a) – sottoscrivere la predisposta Convenzione con il Comune di Cisterna di Latina (LT) dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria di Euro 163.875,00 (centosessantatremilaottocentotantacinque/00) compresi di IVA, a garanzia del recupero ambientale di ognuno dei tre lotti in cui è suddiviso il piano di coltivazione così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fideiussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Cisterna di Latina, almeno ogni tre anni,

secondo il Prezzario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;

b) – trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fideiussoria sottoscritta all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 09/04/1959, n. 128, sulla Polizia delle miniere e delle cave.

3 – La Soc. Scavilana a r.l., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all'istanza 19 febbraio 2002, così come previsto dagli elaborati visti dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

- Elaborato unico comprendente: corografia, planimetria catastale, planimetria attuale dell'area della cava, sezioni di coltivazione, planimetria dell'area di cava a sistemazione avvenuta, sezioni di sistemazione e di recupero;
- relazione tecnica;
- relazione geologica;
- valutazione del preminente interesse socio-economico sovracomunale;
- studio di impatto ambientale;
- visioni della situazione attuale e a recupero avvenuto dell'area di intervento;
- relazione agronomica.

4 - Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici, previa autorizzazione regionale.

5 -La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.